

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Immobile di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Pomezia Via La Marmora concesso in locazione al Comune di Pomezia. Giudizio in riassunzione pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma - RGN 2738/2019. Definizione del giudizio mediante composizione transattiva.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 44 del 23.04.2025 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Immobile di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Pomezia Via La Marmora concesso in locazione al Comune di Pomezia. Giudizio in riassunzione pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma - RGN 2738/2019. Definizione del giudizio mediante composizione transattiva;

La Città metropolitana di Roma Capitale è proprietaria di un immobile sito in Pomezia in via La Marmora n.7, concesso in locazione al Comune di Pomezia, con destinazione a sede dell'Istituto Professionale di Stato "A. Locatelli" sin dal 01.10.1979 a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di Pomezia che aveva comunicato la necessità improcrastinabile di utilizzare a tal fine l'immobile con "impegno alla corresponsione del canone di affitto" determinato dagli Uffici Tecnici competenti, con conseguente iscrizione in bilancio della relativa previsione contabile.

La Provincia di Roma, a sua volta, aveva utilizzato dal settembre 1987 all'agosto 1995, un immobile sito in Pomezia, Piazza San Benedetto da Norcia, di proprietà del comune di Pomezia, quale sede del Liceo Scientifico Pascal.

Il contenzioso, oggetto della transazione di cui al presente atto, ha avuto inizio il 19 marzo 2003 con il ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Velletri da parte della Provincia di Roma, in quanto il Comune di Pomezia non aveva proceduto al versamento dei canoni pattuiti nonostante le reiterate richieste di pagamento inviate dall'Amministrazione Provinciale di Roma; il Tribunale ha emesso il Decreto ingiuntivo n. 321/03 del 7 aprile 2003 nei confronti del Comune di Pomezia per € 2.865.455,93.

Con atto di citazione notificato il 17 giugno 2003 il Comune di Pomezia ha proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 321/03 con contestuale domanda riconvenzionale per € 591.943,27 (€ 581.614,13 per l'occupazione di Piazza S. Benedetto da Norcia ed € 10.329,14 per lavori eseguiti sull'immobile di Via La Marmora da parte del Comune di Pomezia). Il conseguente giudizio di cognizione innanzi al Tribunale di Velletri ha portato alla sentenza n. 125 del 16 gennaio 2009 di cui si riporta il dispositivo:

“Il Tribunale, in composizione monocratica, così definitivamente decide:

- condanna il Comune di Pomezia al pagamento della somma di € 4.086.100,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed agli interessi legali successivi al 31-12-2005;

- condanna la Provincia di Roma al pagamento della somma di € 639.500,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed agli interessi legali successivi al 31-12-2005 nonché all'ulteriore somma di € 10.329,14, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed agli interessi legali dal 14-02-1980;

- compensa il maggior credito vantato dalla Provincia di Roma con il contro credito riconosciuto al Comune di Pomezia nei termini di cui al capo precedente;

- compensa le spese di causa;

- pone le spese della c.t.u. a carico solidale d'entrambe le parti in eguale misura”;

Il contenzioso è proseguito innanzi Corte d'Appello di Roma con esito sfavorevole per la Città metropolitana. Si riporta di seguito il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3125 del 18 maggio 2016:

“La Corte, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza n.125/2009 del Tribunale di Velletri, così provvede:

1) accoglie l'appello principale del Comune di Pomezia;

2) respinge il gravame incidentale della Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma);

3) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione del Comune di Pomezia, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 321/03, emesso dal Tribunale di Velletri, nonché la compensazione dei crediti tra le parti;

4) conferma la sentenza impugnata nel capo relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di Pomezia;

5) pone le spese di CTU a carico definitivo ed esclusivo di Città Metropolitana di Roma Capitale;

6) per l'effetto, condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale alla rifusione, in favore del Comune di Pomezia, delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano, d'ufficio, rispettivamente:

a) per il primo grado di giudizio in € 20.000,00 (ventimila/00) per onorari, in € 5.000,00 (cinquemila/00) per diritti ed in euro 465,00 per rimborso del contributo unificato, oltre accessori di legge;

b) per il presente grado in € 15.000,00 (quindicimila/00) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato (=€ 1.110,00) ed agli accessori di legge. Roma 20 aprile 2016”;

Avverso detta pronuncia, la Città metropolitana ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione che, con propria ordinanza n. 4322 del 14 febbraio 2019, ha cassato la Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3125 del 18 maggio 2016, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione;

Nel corso del giudizio in riassunzione la Corte d'Appello di Roma, nell'atto di scioglimento della riserva del 3 febbraio 2021, ha esplicitamente invitato le parti *“a percorrere una soluzione conciliativa della causa”* che muovesse *“ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione dell'immobile di proprietà della Città Metropolitana di Roma, sito in Pomezia, via La Marmora n. 7, utilizzato dal Comune di Pomezia per esigenze scolastiche – dalla “forbice” costituita dall'importo calcolato e richiesto dall'ente proprietario in sede monitoria (€ 2.865.455,93, oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 321/2003 del Tribunale di Velletri che ha dato origine alla presente controversia) e dal minore importo proposto dall'Ufficio Tecnico dell'ente occupante (€ 1.010.473,46)”*. Nel medesimo atto la Corte d'Appello ha rinviato la causa per la verifica dell'avvenuta conciliazione o, in difetto, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 novembre 2021.

Successivamente tra gli Enti interessati, al fine di trovare una composizione transattiva della controversia, si sono tenuti diversi incontri e scambi di corrispondenza, all'esito dei quali è stato definito il contenuto economico dell'accordo conciliativo, corrispondente alla media tra il valore minimo e massimo indicati nella *“forbice”* di cui all'Ordinanza della Corte d'Appello del 03.02.2021 sopra citata.

In particolare, nella nota CMRC-2023-0071007 del 5-05-23 e nella tabella allegata alla nota stessa, l'Ente comunicava al Comune di Pomezia di accettare – quale modalità di estinzione del debito in via transattiva, a chiusura dell'annosa controversia giudiziale – la proposta del Comune stesso di pagamento dilazionato in 5 anni, per l'importo pari ad € 2.498.949,39, oltre agli interessi legali per la rateizzazione del debito. Nel dettaglio, l'importo complessivamente dovuto è stato determinato tenendo conto di diversi elementi. Anzitutto, è stato assunto come importo di base la somma di € 1.937.964,53 determinato - come indicato dal Collegio della Corte d'Appello nell'atto di scioglimento della riserva del 3 febbraio 2021- dalla media dei due importi definiti come forbice dalla Corte stessa (€ 2.865.455,63 ed € 1.010.473,46), a cui sono stati aggiunti rivalutazione e interessi. Si è tenuto inoltre conto anche delle somme che il Comune di Pomezia è tenuto a restituire alla Città metropolitana per il rimborso del 50% dell'imposta di registro per il giudizio di I° e di II° grado, importi anticipati dalla Città Metropolitana, che ha provveduto al pagamento di € 235.840,47 per la registrazione della sentenza del Tribunale di Velletri ed € 217,50 per quella del giudizio d'Appello. Tali operazioni hanno portato a quantificare il credito della Città metropolitana ad € 3.664.909,19 importo dal quale è stato decurtato il credito del Comune di Pomezia per l'occupazione dell'immobile di S. Benedetto da Norcia, anch'esso comprensivo di rivalutazione e interessi, per un importo complessivo ammontante ad € 1.165.959,80. La decurtazione ha, pertanto, determinato la quantificazione del credito della Città metropolitana, come sopra evidenziato, in € 2.498.949,39;

Il Comune di Pomezia, con nota proprio prot. 0122125-2023 del 01-12-23, comunicava, tenuto conto dell'esplicito invito alla conciliazione rivolto alle parti dalla Corte di Appello di Roma con indicazione dei relativi criteri, che intendeva accettare la proposta di pagamento della somma complessiva di € 2.498.949,39 a saldo e stralcio di ogni pretesa, con reciproca rinuncia agli atti del giudizio indicato in oggetto, previa adozione di apposita deliberazione da parte dell'organo competente;

Nelle note di trattazione scritta predisposte dai difensori della Città metropolitana di Roma Capitale per l'udienza del 6 dicembre 2023, evidenziata l'intenzione delle parti di addivenire ad una composizione transattiva della controversia, veniva richiesto al Collegio *“un rinvio ad una udienza in presenza per consentire alle parti la formale adozione di atti e/o provvedimenti deliberativi ai fini della formalizzazione dell'accordo nonché le modalità di definizione del giudizio”*;

Il Collegio pertanto, nella suddetta udienza del 6 dicembre 2023, preso atto che *“sia l'appellante Città metropolitana di Roma Capitale che l'appellato Comune di Pomezia richiedono un differimento dell'udienza al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per la formalizzazione dell'accordo transattivo, il cui contenuto economico sarebbe stato tra le parti sostanzialmente già definito”* e, avendo ritenuto che l'istanza fosse suscettibile di accoglimento, ha rinviato la causa all'udienza del 12 giugno 2024, ore 10.30 (rinviata in seguito al 19 Giugno 2024).

Successivamente all'udienza del 19 giugno 2024 con note di trattazione scritta, l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato l'opportunità che nell'accordo transattivo fosse inserita anche la riduzione della parte relativa al debito dell'Ente nei confronti del Comune di Pomezia per l'occupazione dell'immobile di Piazza San Benedetto da Norcia in quanto il relativo capo della sentenza non risulta passato in giudicato perché oggetto di specifico gravame nella Comparsa di costituzione e risposta con Appello incidentale dell'08.06.2010 e nell'Atto di citazione in riassunzione in Appello del 12.04.20219. Alla luce di tale nuova circostanza il giudice, ha rinviato la causa all'udienza del 10.07.2024 in presenza. In detta udienza, preso atto che *“l'accordo tra le parti non ha avuto esito positivo”*, ha rinviato la causa all'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, invitando verbalmente le parti ad addivenire ad un accordo transattivo.

Nel mese di novembre 2024, a seguito di incontri tra i due Enti, le parti hanno cercato nuovamente di poter addivenire ad un accordo transattivo della controversia includendo nello stesso anche la riduzione del credito che il Comune di Pomezia vanta nei confronti della Città metropolitana per l'occupazione dell'immobile di Piazza San Benedetto da Norcia, utilizzando i medesimi criteri indicati dalla Corte d'Appello per la riduzione del credito della Città metropolitana nei confronti del Comune di Pomezia per l'occupazione dell'immobile di via La Marmora n. 7.

Con nota prot. CMRC-2024-0192567 del 18-11-2024, la Città metropolitana, ha inoltrato al Comune di Pomezia una proposta con i nuovi termini della transazione, comprensivi anche della riduzione del debito della Città metropolitana nei confronti del Comune di Pomezia per l'occupazione dell'immobile di Piazza San Benedetto da Norcia.

In particolare, utilizzando i medesimi criteri impiegati per la determinazione del credito della Città Metropolitana, è stato definito l'importo del credito di Pomezia per l'occupazione da parte della Provincia dell'immobile di Piazza San Benedetto da Norcia, pari ad € 1.054.231,01. L'importo è calcolato partendo dalla media – pari ad € 512.183,66 – tra gli importi di € 581.614,13 (importo richiesto da Pomezia in sede di Decreto Ingiuntivo) e la minor somma di € 442.753,18 proposta dalla Provincia di Roma per lo stesso immobile. A tale somma è stato aggiunto l'importo di € 10.329,14 per i lavori eseguiti sull'immobile di via La Marmora da parte del Comune di Pomezia, oltre interessi (pari ad € 243.530,57) e rivalutazione (€ 288.187,64) così da pervenire al totale di € 1.054.231,01, come sopra indicato.

Tale integrazione dei conteggi, finalizzati all'accordo transattivo, determina un credito complessivo a favore dell'Ente pari ad € 2.610.678,18. Nella medesima nota prot. CMRC-2024-0192567 del 18-11-2024 la Città metropolitana evidenziava, inoltre, la propria disponibilità a valutare tempistiche di rateizzazione, compatibili con la normativa vigente, per venire incontro alle necessità del Comune di Pomezia.

Il Comune di Pomezia con nota prot CMRC-2024-0202467 del 28-11-2024 ha manifestato la volontà di accettare la proposta chiedendo una rateizzazione dell'importo di € 2.610.678,18 (euro duemilioneisecentodiecimilaseicentosettantotto/18), di almeno 7 anni.

Con nota prot. CMRC-2024-0209615 del 09-12-2024 la Città metropolitana ha comunicato al Comune di Pomezia il proprio nulla osta all'accettazione della rateizzazione nei termini richiesti.

Con ordinanza dell'11 dicembre 2024 la Corte di Appello ha disposto un rinvio breve dell'udienza con trattazione scritta al 18 dicembre 2024; in detta sede, preso atto della concreta volontà delle parti di addivenire ad una composizione transattiva della controversia, ha rinviato la causa all'**udienza del 07 maggio 2025** al fine di consentire agli organi istituzionali degli Enti coinvolti di adottare le rispettive Deliberazioni Consiliari di ratifica e autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo.

Con nota prot. CMRC-2025-0014559 del 27-01-2025, il Comune di Pomezia ha ribadito di riconoscere alla Città metropolitana di Roma Capitale "un credito complessivo pari ad € 2.610.678,18 (duemilioneisecentodiecimilaseicentosettantotto/18) da saldare con rate quadrimestrali a decorrere da aprile c.a. e per i successivi 7 anni".

Con nota prot CMRC-2025-0038470 del 27-02-2025, la Città metropolitana, preso atto di quanto ribadito dal Comune di Pomezia, ha trasmesso allo stesso la proposta di piano di ammortamento in n. 21 rate quadrimestrali comprensive dell'attuale tasso degli interessi legali, pari al 2% annuo, con decorrenza dal 30 aprile 2025.

Con nota prot. CMRC-2025-0042782 del 07-03-2025, il Comune di Pomezia ha comunicato di accettare la proposta di piano di ammortamento in 21 rate quadrimestrali comprensive dell'attuale tasso degli interessi legali, pari al 2% annuo - con decorrenza dal 30 aprile 2025 - al fine di definire in via transattiva il giudizio in questione.

Ritenuto che, in ragione delle risultanze istruttorie nonché delle considerazioni espresse dal Collegio giudicante, la definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale rappresenta una certa e rilevante entrata patrimoniale per l'Ente, così da garantire l'annullamento di ogni alea del giudizio in relazione alla concreta possibilità di totale o parziale soccombenza;

Considerato, pertanto, che appare opportuno e conveniente per la Città metropolitana addivenire alla definizione transattiva della controversia nei termini chiaramente indicati dal Collegio e fatti propri dalle parti nelle reciproche concessioni così come sopra evidenziato;

Preso atto - come si evince da numerosi pronunciamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti infra richiamati - che anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ai sensi dell'art. 1965 c.c.

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito riportati:

- esistenza di una controversia pendente dinanzi all'Autorità Giurisdizionale;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo transattivo cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

Ribadita la convenienza per l'ente per le motivazioni sopra esplicitate, di addivenire alla transazione nei termini indicati dalla Corte d'Appello e l'interesse ad evitare un ulteriore protrarsi dell'annoso contenzioso in considerazione dell'esito incerto per entrambe le parti, vista la problematicità della ricostruzione della situazione in relazione al lasso di tempo comunque trascorso;

Ritenuto che l'accordo transattivo in questione, alla luce di quanto sopra esposto, risponda pienamente ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, oltre ad essere idoneo a conseguire il risparmio di ulteriori spese, nel rispetto dell'art. 97, comma 1, della Costituzione ed in linea con i parametri individuati nella materia de qua dalla giurisprudenza costante della Corte dei Conti (cfr. ex multis Sez. reg. contr. per la Lombardia, deliberazione n. 108/2018; Sez. reg. controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 343/2021; Sez. reg. controllo per l'Emilia Romagna n. 199/2023);

Preso atto, pertanto, che risulta compatibile ed economicamente conveniente aderire alla transazione nei termini sopra indicati;

Visto il parere positivo del Collegio dei Revisori del 25.03.2025, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 267/2000;

Considerato il principio contabile 3.5 contenuto nell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/11, in merito alle modalità di accertamento delle rate, a mente del quale l'accertamento di entrate rateizzate che scadono oltre 12 mesi è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate;

Richiamati:

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020 e ss.mm.ii.;

il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto,

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento VIII "Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali

dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. g, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la definizione transattiva del procedimento giurisdizionale pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma RGN 2738/2019 richiamato in narrativa per l'importo di € 2.610.678,18 (euro duemilioneisecentodiecimilaseicentosettantotto/18); detto importo di € 2.610.678,18 sarà versato dal Comune di Pomezia alla Città metropolitana di Roma Capitale in 7 (sette) anni, mediante piano di ammortamento di 21 rate quadrimestrali e costanti, pari ad € 133.636,52 (euro centotrentatremilaseicentotrentasei/52) cadauna, comprensive degli interessi sull'importo di € 2.610.678,18, nella misura dell'attuale tasso legale del 2%, a decorrere dal 30 aprile 2025;
- 2) di demandare al Direttore del Dipartimento VIII “Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed impiantistica Sportiva” l'adozione degli atti gestionali occorrenti per la formalizzazione e l'esecuzione del presente provvedimento.